

**N. 01300/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01373/2014 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2014, proposto da:

Impresart Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo F. Ingravalle, Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, viale Parioli, n. 180;

contro

Provincia di Barletta Andria Trani, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

nei confronti di

Consorzio Produzione Lavoro Artigiano, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Loreta Petrocelli, Angelo Clarizia con domicilio eletto presso lo

studio di quest'ultimo in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2; Edilbat Srl;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE I, n. 68/2014, resa tra le parti, concernente affidamento di lavori e servizi tecnici di ingegneria per l'ampliamento del Liceo scientifico "Riccardo Nuzzi" di Andria.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Barletta Andria Trani e di Consorzio Produzione Lavoro Artigiano;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2014 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Ingravalle, Sanino, Notarnicola e Clarizia;

Considerato che l'ordinanza impugnata resiste alle doglianze spiegate nell'atto d'appello in ordine al corretto apprezzamento della censura dedotta nel ricorso incidentale in ordine alla violazione del principio di segretezza delle offerte, discendente dall'inserimento nella busta relativa all'offerta tecnica del cronoprogramma, che disvela il contenuto dell'offerta temporale.

Rilevato che difetta anche il *periculum in mora* all'esito del giudizio di

bilanciamento degli interessi in gioco, che fa apparire recessiva la posizione dell'odierno appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 1373/2014).

Condanna Impresart Costruzioni S.r.l. al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti appellate.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)